



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 100 DEL 14-10-2021

Oggetto: HEPV 24 srl Impianto RFVP100 Istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza pari a 4,25 MW ricadente nel Comune di Brindisi

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Premesso che

- con nota del 14/01/2020, in atti al prot. n. 944 del 14/01/2020, la società HEPV 24 srl (Via Alto Adige 160/A, Trento hepv24srl@legalmail.it) ha presentato istanza di VIA, per la realizzazione di un *“Impianto Fotovoltaico di potenza pari a 4,25 MW ricadente nel Comune di Brindisi foglio 93”*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 8453 del 20/03/2020 ha dato avvio al procedimento di VIA e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione;
- con nota prot. n. 10512 del 21/04/2020 questo Servizio ha trasmesso al proponente i contributi degli Enti interessati e resi in termini di richiesta di integrazione documentale e/o di parere;
- con nota in atti al prot. n. 14384 del 05/06/2020 il proponente ha chiesto *una proroga di ulteriori 30gg per poter perfezionare le integrazioni richieste*;
- con nota, in atti al prot. n. 20066 del 28/07/2020, il proponente riscontrava le richieste di documentazione integrativa avanzate dagli Enti interessati e presentava le proprie controdeduzioni;
- questo Servizio, con nota prot. n. 21514 del 12/08/2020, convocava la seduta finale della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione assegnando agli Enti interessati il termine del 15/09/2020 per la trasmissione dei pareri definitivi;
- nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi, come desumibile dalla nota prot. n. 24545 del 22/09/2020, gli Enti interessati hanno espresso le proprie determinazioni, come di seguito riportato:
 - **ARPA Puglia, Dap Brindisi**, con nota prot. n. 0053475 del 01/09/2020, ritiene che permangono alcune criticità precedentemente evidenziate;
 - **il Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 22365 del 28/08/2020, conferma il proprio parere non favorevole per le motivazioni ivi indicate;
 - **la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia**, con nota prot. n. AOO_075/PROT/0001773 del 14/02/2020, rappresenta che nulla osta per quanto di competenza alla realizzazione dell'impianto in questione;
 - **il Servizio Energia della Regione Puglia**, con nota in atti al prot. n. 6150 del 10/09/2020, riporta considerazioni di carattere procedimentale;
 - **la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia**, con nota prot. n. 6576 del 14/09/2020, esprime parere negativo per le motivazioni sommariamente e non esaustivamente di seguito riportate:
 - Il progetto proposto assoggettato a VIA provinciale rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito;
 - l'impianto presenta forti criticità a prescindere dai contrasti rilevati nel paragrafo *“Tutele definite dal piano paesaggistico territoriale –PPTR”*, a causa dell'errata scelta localizzativa per i motivi in seguito specificati;
 - In riferimento alle **Componenti idrogeomorfologiche** si rileva la vicinanza del campo fotovoltaico al Bene Paesaggistico *“Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” “Canale Reale”* da cui dista pochi metri, tale campo potrebbe incidere sugli elementi strutturali della rete ecologica regionale e rappresentarne, dunque, un'ulteriore frammentazione per la stretta vicinanza con le aree ad elevata naturalità, all'interno delle quali sono presenti habitat e specie di interesse conservazionistico. Il campo si configurerebbe come un ulteriore elemento di pressione antropica sul sistema fluviale e di destrutturazione dello stesso e della matrice agricola;
 - Con specifico riferimento alle **Componenti antropiche e storico – culturali** ed, in particolare, alle **Componenti dei Paesaggi Rurali**, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali

storici e della trama agraria che nell'area di intervento, mediante l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;

- Nella *“Perizia giurata colture caratterizzanti la campagna brindisina”* si afferma che sono presenti su parte del sito destinato all'impianto la coltura *“carciofo brindisino”*, vigneti di marchi di qualità IGT e DOC e uliveti destinati alla produzione di olio extravergine di oliva *“DOP Terra d'Otranto”*. L'impianto fotovoltaico, pertanto, è collocato in zone agricole che non hanno perso i propri caratteri di naturalità e la sua realizzazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale (dall'elaborato *“Relazione di dismissione impianto a fine vita”* per il parco in esame si stima una vita media di 30-32 anni);
- Con riferimento alle **componenti visivo percettive**, si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate; in particolare, il campo compromette la struttura estetico – percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall'intervento in quanto limitrofo alla Masseria Chiusura Grande (individuata come UCP *“Testimonianze della stratificazione insediativa”*), alla SP37 e alla SP37 bis, inoltre si rileva la presenza a breve distanza anche della masseria Incantalupi, masseria Mazzetta, masseria Boessa (individuate sempre come UCP *“Testimonianze della stratificazione insediativa”*) e masseria Buffi (individuata come BP *“Zona di interesse archeologico”*);
- il parco fotovoltaico interessa un territorio all'interno del quale sono state rilasciate autorizzazioni uniche e/o pareri di compatibilità ambientale per analoghe proposte progettuali, come si evince dall'elaborato *“Verifica impatti cumulativi”* e si rileva anche la presenza di alcune pale eoliche. L'intero ambito della Campagna Brindisina ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della Regione Puglia. Gli elementi in progetto contribuiscono a generare ulteriore artificializzazione dei luoghi, nelle loro componenti strutturali e percettive;
- l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi;
- **il Comune di Brindisi**, con nota in atti al prot. n. 79370 del 15/09/2020, rappresenta che:
 - *i cavidotti interrati dell'impianto che intercettano gli Ambiti Territoriali Distinti interessano principalmente la viabilità esistente ovvero aree già trasformate, tuttavia la tipologia dei pannelli mobili, di altezza di mt 2,3 circa, per quanto riferibile all'individuazione degli Ambiti Territoriali Estesi del PRG vigente, costituisce un forte detrattore delle visuali panoramiche sulla campagna brindisina dalla strada pubblica sopra riportata;*
 - *l'intervento prevede una rilevante sottrazione di suolo all'attività agricola destinandolo ad un uso produttivo-industriale e significando che le NTA del PRG vigente (art. 48-norme particolari per la zona E) ammettono attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e che un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;*
- **la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, con nota prot. n. 16923 del 16/09/2020, esprime parere non favorevole per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
 - In ragione del contesto paesaggistico, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo;
 - La realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame comporterebbe infatti un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio. Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri ubicati nel raggio di 2 km, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione;
 - il previsto inserimento dell'impianto fotovoltaico, di dimensioni consistenti anche rispetto agli altri impianti già in esercizio nel contesto territoriale, contribuirebbe ad alterare i caratteri morfologici, costitutivi ed identificativi del suolo oggetto di intervento e del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito;
 - il suddetto impianto, di una durata temporale pari a 30-32 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione di ogni singolo componente, è

in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli (cfr. Relazione di dismissione impianto a fine vita);

- l'elaborato denominato Studio di impatto visivo impianto fotovoltaico. Carta della visibilità denuncia la parziale visibilità dell'impianto da Masseria Mazzetta, da Masseria Incantalupi, da Masseria Boessa e da Masseria Argiano, dalle quali l'impianto risulta schermato solo in virtù delle importanti opere di mitigazione progettate, che coprono visivamente l'impianto. Tuttavia non si ritiene sufficientemente indagata la visibilità dello stesso da Canale Reale, tutelato dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il cui percorso corre parallelo al lotto di progetto lungo il lato ovest;
- Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e Masserie e tra impianto Canale Reale e contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'immobile tutelato e delle relative aree di rispetto e dell'area tutelata. In particolare l'impianto in questione per caratteristiche geometriche e ubicazione (stretta adiacenza al Canale Reale) determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche da e verso tale bene paesaggistico, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto allo stesso e al paesaggio circostante, nonché detrattore rispetto a politiche di valorizzazione del bene stesso promosse dalla Regione e dagli Enti Locali interessati;
- l'impianto di progetto si sviluppa ai due lati della Strada Provinciale n. 37, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi. Le importanti mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti;
- la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio;
- Tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che l'area di imboscimento progettata, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola;
- la realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario;
- relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte;
- ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in c.a., pavimentazioni in asfalto, recinzioni di tipo industriale);
- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti, garantendo livelli elevati di piantumazione e di permeabilità dei suoli ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storicoculturale;
- di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti;

- con nota in atti al prot. n. 29927 del 08/11/2020 il proponente chiedeva *la sospensione del procedimento in oggetto per il periodo di 90 gg., al fine di poter chiarire le questioni ut supra richiamate e per garantire la tutela dell'affidamento della scrivente in un procedimento*

imparziale ed esente da vizi, secondo le regole di buona amministrazione codificate in Costituzione;


- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 35525 del 28/12/2020, questo Servizio, con nota prot. n. 403 del 07/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di “*un impianto RFVP100 Istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico di potenza pari a 4,25 MW ricadente nel Comune di Brindisi*”, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o ARPA Dap Brindisi - nota prot. n 1642 del 12/01/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 6579 del 18/01/2021;
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 2078 del 21/01/2021;
 - o Comando della Marina Militare- nota prot. n. 2429 del 22/01/2021;
 - o Autorità Idraulica della Regione Puglia - nota prot. n. 1755 del 03/02/2021;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia - nota prot. n. 1215 del 04/02/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell’11/02/2021;
 - o Agenzia del Demanio - nota in atti al prot. n. 403 del 07/01/2021;
 - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 3584 del 25/01/2021;
 - o Regione Puglia Sezione Demanio - nota prot. n. 3175 del 17/02/2021;
- con nota prot. n. 10826 del 02/04/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 17212 del 21/05/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati e ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
 2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*
 3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*
 - o *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
 - o *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*
 4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*

- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 19642 del 13/06/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 21202 del 25/06/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio del PAUR;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 10570 del 29/04/2021;
 - ENAC – nota prot. n. 394 del 09/04/2021;
 - AQP – nota prot. n. 25056 del 15/04/2021;
 - FSE – nota prot. n. 408 del 20/04/2021;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 5448 del 26/04/2021;
 - Sezione Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 8021 del 30/04/2021;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 12994 del 05/05/2021;
 - Regione Servizio Agricoltura – nota prot. n. 21338 del 29/04/2021 e nota prot. n. 41293 del 21/07/2021;
 - ARPA – nota prot. n. 34594 del 11/05/2021 e nota prot. n. 51527 del 19/07/2021;
 - 10° Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 4980 del 07/04/2021;
 - SNAM nota in atti al prot. n. 15685 del 11/05/2021;
 - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 6357 del 13/05/2021;
 - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 5111 del 13/05/2021 e nota prot. n. 7962 del 22/07/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 7393 del 12/05/2021;
 - Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio –;
 - Comune di Brindisi – nota prot. n. 51874 del 14/05/2021;
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 25637 del 26/05/2021 e nota prot. n. 26867 del 03/06/2021;
 - Servizio Demanio della Regione Puglia – nota prot. n. 21322 del 25/06/2021;
 - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 24240 del 20/07/2021;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 6576 del 14/09/2020, nota prot. n. 4444 del 14/05/2021 e nota prot. n. 6551 del 20/07/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 11180 del 20/07/2021;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 26041 del 03/08/2021 la Conferenza di Servizi:
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.


- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Soprintendenza, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 31308 del 30/09/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 31974 del 06/10/2021 ha presentato le proprie osservazioni;
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
 - il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza dei moduli installati di 5006,4 KW e potenza massima in immissione pari a 4.255 kWp sarà realizzato su terreno pianeggiante con strutture ad inseguimento solare mono-assiale orientate a nord-sud e moduli fotovoltaici orientati ad est-ovest;
 - il sito è caratterizzato secondo il Piano regolatore del comune di Brindisi come Zona Omogenea E "Agricola", ha un'estensione di circa 9,80 Ha, è ubicato secondo il N.C.E.U. al Fg. 93, particelle 35-591-524-37-38-317-422-244-243-245-514-423 del comune di Brindisi;
 - per consentire la coltivazione tra le file dei tracker si è optato per un layout d'impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 3,00 m fino ad un massimo di circa 3,50 m quando i pannelli sono inclinati (a riposo);
 - in virtù di quanto anzidetto, all'interno del parco agrovoltaiico si opterà per la scelta di specie accumulate dai seguenti fattori agronomici influenti: basso fabbisogno di radiazioni solari, bassa esigenza irrigue, ridotto impiego della manodopera e ridotti interventi per ciclo colturale, possibilità di meccanizzare la totalità delle operazioni colturali, riduzione degli interventi a carico del terreno (minimum tillage), portamento vegetativo inferiore a 80 cm, basso rischio di incendio;
 - al fine di ridurre al minimo l'impatto generato dalle opere in progetto e per un corretto inserimento paesaggistico-ambientale nel contesto territoriale di riferimento, l'intervento di compensazione proposto, prevede la realizzazione di un'area a destinazione boschiva che risulta ampiamente superiore alle misure indicate al punto "k" dell'allegato 1 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 15/10/2019. Tale area boschiva sarà di ettari 2.50 pari al 27,65 % della superficie destinata all'impianto fotovoltaico (a fronte del 25% indicato al punto "k"), e considerando anche l'area che sarà destinata a verde nell'intorno dell'area impianto pari a 0,7506 ettari, la superficie totale destinata a verde tra rimboschimento e mitigazione impianto risulterà pari al 35,96% della superficie dell'impianto fotovoltaico in progetto.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu** e in **verde** nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse del progetto in questione di color **magenta**).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap Brindisi**, con nota prot. n. 34594 del 11/05/2021 e nota prot. n. 51527 del 19/07/2021, ritiene che permangono alcune criticità precedentemente evidenziate anche in riferimento agli impatti cumulativi;
- **il Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 21338 del 29/04/2021 e nota prot. n. 41293 del 21/07/2021, conferma il proprio parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
 - l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
 - la realizzazione dell'impianto in questione comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola compromettendo, inoltre, la trama agraria che mediante l'alternanza di colture orticole, oliveti, frutteti, vigenti e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- **il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 6576 del 14/09/2020, nota prot. n. 4444 del 14/05/2021 e nota prot. n. 6551 del 20/07/2021 esprimere parere negativo per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
 - Il progetto proposto assoggettato a VIA provinciale rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito;

- si evidenzia che l'impianto presenta forti criticità a prescindere dai contrasti rilevati nel paragrafo "*Tutele definite dal piano paesaggistico territoriale –PPTR*", a causa dell'errata scelta localizzativa per i motivi in seguito specificati;
- In riferimento alle **Componenti idrogeomorfologiche** si rileva la vicinanza del campo fotovoltaico al Bene Paesaggistico "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" "*Canale Reale*" da cui dista pochi metri, tale campo potrebbe incidere sugli elementi strutturali della rete ecologica regionale e rappresentarne, dunque, un'ulteriore frammentazione per la stretta vicinanza con le aree ad elevata naturalità, all'interno delle quali sono presenti habitat e specie di interesse conservazionistico. Il campo si configurerebbe come un ulteriore elemento di pressione antropica sul sistema fluviale e di destrutturazione dello stesso e della matrice agricola;
- Con riferimento alle **Componenti antropiche e storico – culturali** ed, in particolare, alle **Componenti dei Paesaggi Rurali**, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria che nell'area di intervento, mediante l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- Nella "*Perizia giurata colture caratterizzanti la campagna brindisina*" si afferma che sono presenti su parte del sito destinato all'impianto la coltura "carciofo brindisino", vigneti di marchi di qualità IGT e DOC e uliveti destinati alla produzione di olio extravergine di oliva "DOP Terra d'Otranto". L'impianto fotovoltaico, pertanto, è collocato in zone agricole che non hanno perso i propri caratteri di naturalità e la sua realizzazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale (dall'elaborato "*Relazione di dismissione impianto a fine vita*" per il parco in esame si stima una vita media di 30-32 anni);
- Con riferimento alle **componenti visivo percettive**, si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate; in particolare, il campo compromette la struttura estetico – percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall'intervento in quanto limitrofo alla Masseria Chiusura Grande (individuata come UCP "*Testimonianze della stratificazione insediativa*"), alla SP37 e alla SP37 bis, inoltre si rileva la presenza a breve distanza anche della masseria Incantalupi, masseria Mazzetta, masseria Boessa (individuate sempre come UCP "*Testimonianze della stratificazione insediativa*") e masseria Buffi (individuata come BP "*Zona di interesse archeologico*");
- il parco fotovoltaico interessa un territorio all'interno del quale sono state rilasciate autorizzazioni uniche e/o pareri di compatibilità ambientale per analoghe proposte progettuali, come si evince dall'elaborato "*Verifica impatti cumulativi*" e si rileva anche la presenza di alcune pale eoliche. L'intero ambito della Campagna Brindisina ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della Regione Puglia. Gli elementi in progetto contribuiscono a generare ulteriore artificializzazione dei luoghi, nelle loro componenti strutturali e percettive;

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- in disparte la circostanza che i precedenti pareri richiamati da codesta Amministrazione sono stati resi nell'ambito di una procedura di VIA illegittima e perciò accantonata dalla Provincia di Brindisi, con conseguente inutilizzabilità dei predetti ai fini del presente PAUR, non può che rilevarsi come l'integrazione agrovoltaica prospettata in dettaglio ed esecutivamente dalla società scrivente non sia in alcun modo assimilabile alla tipologia del fotovoltaico a terra, già oggetto dell'originaria istanza autorizzativa;
- La tipologia di impianto agrovoltaico, infatti, per sua stessa natura prevede un utilizzo agricolo del suolo, in perfetta continuità con la sua destinazione d'uso attuale;
- il progetto agrovoltaico non compromette per la maggior parte della superficie interessata dall'intervento i caratteri colturali e d'uso del suolo, e per la parte inerente alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile va certamente applicata la disciplina prevista dall'art. 12 comma 3 d.lgs. 387/2003, secondo la quale l'Autorizzazione Unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- il nuovo Decreto Semplificazioni ribadisce la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto;
- il prefato art. 18 va esplicitamente ad abrogare il comma 2-ter dell'art. 7bis del Dlgs. 152/2006, norma di riferimento anche per l'applicazione del PPTR della Regione Puglia. Tale comma 2-ter statuiva che "*L'individuazione delle aree di cui al comma 2 bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio*

culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche in modo irreversibile e definitivo;

- con l'abrogazione di tale comma 2 ter, insieme alla esplicita previsione della prevalenza e del *favor* legislativo europeo e nazionale per gli impianti che garantiscono la transizione energetica - definiti appunto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità -, ogni contraria previsione normativa eventualmente contenuta nel PPTR della Regione Puglia e i conseguenti ancoraggi normativi richiamati nei pareri negativi degli Enti finora pervenuti, risultano in contrasto con la legislazione di tutela ambientale oggi vigente. Ad essi subentra, in posizione, gerarchicamente superiore, una diversa normativa ove il bilanciamento degli interessi, all'interno del procedimento autorizzatorio, non potrà che riconoscere tutela privilegiata agli impianti da fonti rinnovabili e alle loro prerogative;
- pareri sfavorevoli pervenuti muovono da un comune denominatore: la mancata valutazione della specificità del progetto "agrovoltaico" sottoposto a procedimento autorizzativo;
- L'inesatta se non addirittura assente categorizzazione precisa della tipologia di impianto progettato dalla società scrivente, teso a rendere possibile e operativa la coesistenza di coltivazione agricola e produzione di energia solare pulita, costituisce il presupposto errato sul quale si fondano i pareri sfavorevoli ricevuti;
- Trattare il progetto "agrovoltaico" alla stregua di un "fotovoltaico a terra" significa operare un riduzionismo sostanziale e metodologico capace di inficiare, ex ante, ogni considerazione istruttoria in ordine al progetto presentato, rendendo automaticamente inconferenti le successive motivazioni che la supportano;
- Il solo fatto che possa mancare una normativa che regola una tipologia di vettura ne determinerebbe, secondo tale assurdo ragionamento, l'impropria assimilazione ad una vettura con caratteristiche tecniche alquanto differenti;
- tale tipologia progettuale non solo non produca per definizione consumo di suolo, ma, al contrario, favorisca, da un lato, il recupero di terreni abbandonati e incolti e, dall'altro lato, una loro migliore resa e ripresa agricola;
- i pareri sfavorevoli pervenuti siano per lo più sorretti da un altro postulato implicito che sia il Consiglio di Stato, sia la Corte Costituzionale hanno ritenuto illegittimo, ossia il divieto generalizzato- fatto proprio dalla Regione Puglia – di allocare impianti fotovoltaici in zona agricola;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è *"un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici, cfr, Cons. St., Sez. VI, 23.3.2016, n. 1201"* (così ancora Cons. St., Sez. IV, 12.4.2021, n. 2983).

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *"misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del

PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, riguardo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo";
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....".

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 26041 del 03/08/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. prot. n. con nota prot. n. 31308 del 30/09/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Soprintendenza, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione;*
- le note, da ultimo acquisita al prot. n. 31974 del 06/10/2021, con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell’istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all’istanza presentata dalla HEPV24 srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all’istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all’utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 23/07/2021, atteso che l’intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo

accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“Impianto RFVP100 Istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico di potenza pari a 4,25 MW ricadente nel Comune di Brindisi”* presentato da HEPV 24 srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 14/10/2021

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 14/10/2021

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993